



Comune di ROCCHETTA E CROCE

Provincia di CASERTA

**REGOLAMENTO
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
“PORTA A PORTA”
DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale

nr. 08 del 29/05/2015

INDICE

CAPITOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 - Finalità della gestione rifiuti
- Art. 2 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 3 - Principi generali
- Art. 4 - Definizioni
- Art. 5 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 6 - Criteri di assimilazione
- Art. 7 - Esclusioni
- Art. 8 - Attività di competenza dei produttori o detentori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi

CAPITOLO 2 FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

- Art. 9 - Forme di gestione
- Art. 10 - Divieti ed obblighi
- Art. 11 - Vigilanza sul servizio
- Art. 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 13 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature
- Art. 14 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

CAPITOLO 3 SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- Art. 15 - Criteri generali
- Art. 16 - Requisiti per l’attuazione
- Art. 17 - Sistemi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 18 - Trasporto e smaltimento o recupero
- Art. 19 - Conferimento differenziato dei rifiuti
- Art. 20 - Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti
- Art. 21 - Periodicità della raccolta
- Art. 22 - Utenze condominiali
- Art. 23 - Cestini stradali
- Art. 24 - Compostaggio domestico
- Art. 25 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione

CAPITOLO 4 MODALITA' GENERALI DI CONTROLLO

- Art. 26 - Monitoraggio del servizio

CAPITOLO 5 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 27 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti

Art. 28 - Controlli
Art. 29 - Accertamenti
Art. 30 - Riferimento alla legge
Art. 31 - Norma di rinvio
Art. 32 - Efficacia del presente Regolamento ed entrata in vigore
Art. 33 - Pubblicità del Regolamento

ALLEGATO 1) SANZIONI

CAPITOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - FINALITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI

Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più urgente, si individuano come finalità primarie del Comune di Rocchetta e Croce:

- a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
- b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
- c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale, o per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termo-utilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati;
- d) prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell'ambito del territorio del Comune. Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. È vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio del Comune e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune può modificare l'ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, il raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- d) devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
- e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

- g) devono essere promossi e adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali-quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

ART. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:

- a) *Rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) *Produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) *Detentore*: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- d) *Gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- e) *Raccolta*: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) *Raccolta differenziata*: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
- g) *Smaltimento*: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- h) *Recupero*: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- i) *Imballaggio*: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- j) *Imballaggio primario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- k) *Imballaggio secondario*: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- l) *Imballaggio terziario*: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- m) *Rifiuto di imballaggio*: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a) del presente comma, esclusi i residui della produzione.
- n) *Compostaggio domestico*: trattamento in proprio della Frazione Organica dei Rifiuti

Urbani (FORSU) e dei rifiuti vegetali di origine domestica, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost);

- o) *Conferimento*: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
- p) *Ecocentro o centro di raccolta*: area recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
- q) *Raccolta porta a porta o domiciliare*: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi; si distingue in differenziata o indifferenziata a seconda che sia istituito o meno il servizio di raccolta differenziata;
- r) *Raccolta con contenitori*: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, isole/piazzole ecologiche ecc.);
- s) *Servizio integrativo*: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
- t) *Gestore del servizio*: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente Regolamento.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.

1. Sono rifiuti urbani:

- a) Rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
 - i. *Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)*: materiale organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
 - ii. *Frazione verde*: frazione costituita, esclusivamente, da scarti della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
 - iii. *Frazioni secche recuperabili*: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali o meccanici;
 - iv. *Rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto secco non recuperabile*: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato, oltre alle raccolte obbligatorie, anche la raccolta separata della frazione organica;
 - v. *Rifiuti particolari*: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l'elenco CER 2002 (contrassegnati con "**");
 - vi. *Ingombranti*: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
 - vii. *Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)*: i rifiuti di cui all'art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio, frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria.
- b) Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
- c) Rifiuti dallo spazzamento delle strade;
- d) Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

- f) Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

2. Sono rifiuti speciali:

- a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) I rifiuti da attività commerciali;
- f) I rifiuti da attività di servizio;
- g) I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
- i) I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.

3. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici elencati nell'Allegato A della Direttiva Ministeriale del Ministero dell'Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 contrassegnati con “*”.

ART. 6 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE

1. Le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
 - a) rifiuti da lavorazioni artigianali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - b) rifiuti da attività commerciali, di cui all'art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - c) rifiuti da attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - d) rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
 - i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata;
 - iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
 - v. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - vi. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le

- sacche utilizzate per le urine;
- viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;
- e) rifiuti da attività agricole di cui all'art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell'area di espletamento del servizio pubblico – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
- f) rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all'art. 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. I riferimenti quantitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art. 198 comma del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 7 - ESCLUSIONI

1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
- a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
 - b. non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
 - c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, come ad esempio:
 - i. consistenza non solida;
 - ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - iii. fortemente maleodoranti;
 - iv. eccessiva polverulenza;
 - d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003;
 - e. siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
- a. rifiuti costituiti da pneumatici;
 - b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - c. rifiuti di imballaggi terziari;
 - d. rifiuti di imballaggi secondari, al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.

ART. 8 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali;
- d) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

CAPITOLO 2

FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

ART. 9 - FORME DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente Regolamento è esplicata dal Comune con affidamento, per lo smaltimento e trasporto in discarica, a ditta specializzata.

ART. 10 - DIVIETI ED OBBLIGHI

E' vietato gettare, versare, depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio del Comune qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

È fatto divieto a chiunque non autorizzato ad effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la combustione.

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferito presso il centro di raccolta del Comune, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.

E' vietata l'introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici, di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati.

E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio comunale per la raccolta dei rifiuti particolari (farmaci e pile). In particolare è vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco degli stessi.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.

E' vietato altresì inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, il Comune provvederà all'applicazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 11 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza dei servizi oggetto del presente Regolamento è affidata al Comune. L'attività, in ogni caso, deve essere volta agli interventi preventivi, ispettivi e di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

ART. 12 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione dell'ordinanza, il Ministro dell'Ambiente, il Ministro della Sanità, il Presidente della Regione e della Provincia, le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti dovranno essere comunicate all'ARPA ed all'ASL competente.

ART. 13 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 14 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Amministrazione ha l'obbligo di ottemperare ai seguenti obblighi:

- a) sottoporre il personale, avvalendosi del medico competente (ai sensi dell' art. 2 del D.L. 626/94 e s.m.i.) ai controlli sanitari ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del servizio e secondo la normativa vigente in materia;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

CAPITOLO 3 SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 15 - CRITERI GENERALI

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta,

organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimenti finale.

ART. 16 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

ART. 17 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 16 del presente Regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a) servizi di raccolta domiciliare: gli utenti hanno l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi sacchetti forniti dal Comune (solo nel caso in cui i sacchetti somministrati risultassero insufficienti, i rifiuti possono essere conferiti in sacchetti diversi), negli orari e nei giorni stabiliti dall'Amministrazione con apposito calendario di ritiro rifiuti, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili.

Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;

- b) servizi di raccolta di pile e farmaci: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale.

E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti.

ART. 18 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Amministrazione, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dall'Amministrazione comunale autorizzato dagli Enti superiori competenti.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

ART. 19 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti è organizzato sulla base di una raccolta da eseguirsi "porta a porta". I rifiuti urbani e assimilati devono essere conferiti in modo differenziato per tipologia di materiale, le modalità di raccolta di seguito elencate, sono attivate in relazione alle disponibilità tecniche ed economiche del Comune.

I sacchetti per il conferimento dei rifiuti differenziati saranno forniti, dal Comune, a tutte le utenze domestiche e non domestiche.

Nel caso in cui il quantitativo dei sacchetti somministrati dal Comune non risulti in numero sufficiente, possono essere utilizzati sacchetti diversi.

I contenitori contenenti le diverse frazioni di rifiuto, dovranno essere esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei pressi del proprio civico nei giorni e negli orari stabiliti per la raccolta. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

19.1) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATO SECCO

La raccolta della frazione indifferenziato secco è effettuata col sistema "porta a porta" esclusivamente tramite sacchetti di colore grigio forniti dal Comune.

Nell'indifferenziato secco andrà conferito tutto il materiale che non può essere riciclato e che quindi non trova collocazione nelle altre raccolte:

Accendini; Oggetti di gomma; Stracci sporchi; Pannolini e assorbenti; Sacchetti dell'aspirapolvere; Cocci di ceramica /terracotta/porcellana, CD/DVD/VHS; Cosmetici e Tubetti di dentifricio; Mozziconi di sigarette; Carta oleate e sporca; Involucri in multimateriale come le buste esterne di alcune confezioni di biscotti / caffè / ecc.;

19.2) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDO-ORGANICO

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati è effettuato col sistema "porta a porta" presso le utenze domestiche e selezionate quali bar, negozi di alimentari, ristoranti, alberghi, mense, supermercati, banche vendita di alimentari, che ne facciano richiesta al Comune. E' riconosciuto uno sconto del 15% sulla tassa rifiuti, alle utenze che provvedono autonomamente allo smaltimento dell'umido con sistemi di compostaggio domestico.

Il conferimento e la raccolta della frazione umido-organico dei rifiuti urbani è effettuato tramite sacchetti di colore grigio.

Alle utenze sono assegnati sacchetti di capacità e numero rapportato alla quantità produttiva della singola utenza.

19.3) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL MATERIALE CARTACEO

La raccolta della carta viene effettuata col sistema "porta a porta" esclusivamente tramite sacchetti di colore azzurro forniti dal Comune.

La carta deve essere rigorosamente pulita, non deve esservi cioè frammisto alcun altro

materiale quale plastica, polistirolo etc., né tantomeno immondizia di altra natura. Non sono riciclabili dal normale circuito di trasformazione, e quindi non devono essere conferiti, tutti i poliaccoppiati quali carta-polietilene, carta-alluminio, nonché le carte cerate od oleate etc.

19.4) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN PLASTICA PER LIQUIDI

La raccolta della plastica viene effettuata col sistema “porta a porta” esclusivamente tramite sacchetti di colore viola forniti dal Comune.

E' indispensabile, al fine di non appesantire i costi di raccolta e trasporto, che le bottiglie siano schiacciate e quindi tappate dall'utente prima di venire conferite e che le pattumiere siano conferite al servizio di raccolta solamente a capienza esaurita.

Bottiglie e flaconi devono essere rigorosamente puliti; non deve esservi cioè frammisto alcun tipo di residuo putrescente.

Il servizio interessa la raccolta degli imballaggi in plastica di seguito elencati:

- Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte;
- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata e liquidi in genere;
- Flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse, yogurt;
- Film d'imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite;
- Film d'imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta assorbente da cucina;
- Shopper (sacchetti/buste) dei negozi e supermercati;
- Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura);
- Vaschette porta – uova (se in plastica);
- Vaschette/barattoli per gelati;
- Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;
- Confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
- Vaschette per alimenti;
- Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati);
- Reti per frutta e verdure;
- Contenitori vari per alimenti per animali;
- Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici);
- Coperchi in plastica (da separare dall'imballaggio principale se in altro materiale);
- Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli di ferramenta e per il “fai da te”);
- Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte).

19.5) CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN VETRO E IN METALLO (ALLUMINIO)

La raccolta del vetro e metallo viene effettuata col sistema “porta a porta” esclusivamente tramite sacchetti rispettivamente di colore verde e giallo forniti dal Comune.

Il servizio interessa la raccolta di contenitori in vetro; unitamente ad essi, salvo diverse prescrizioni future, possono essere raccolti altri piccoli oggetti in vetro.

E' comunque vietato il conferimento di: vetro retinato, vetro opale (es. boccette profumi), cristalli, vetri di automobili, schermi di televisori e lastre di vetro, vetri a specchio di ogni genere.

E' preferibile che vengano esclusi dai contenitori in vetro conferiti i tappi a vite, le fascette e le protezioni varie in alluminio, stagnola e piombo.

Eventuali damigiane devono essere private della protezione esterna in paglia o plastica.

La raccolta di imballaggi in metallo riguarda le lattine in alluminio (solitamente si tratta di

lattine per bibite) e lattine in banda stagnata (per bibite, olio, cibi in scatola, cibi per animali etc.); ad essi, salvo diverse prescrizioni future, potranno essere aggiunti piccoli oggetti metallici di uso domestico (posateria, pentolame, etc.).

E' indispensabile che le lattine siano rigorosamente vuote e mondate da residui del contenuto, meglio se debitamente sciacquate; è inoltre preferibile, anche se non tassativo, che le lattine siano preventivamente schiacciate.

19.6) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAE

Il conferimento e la raccolta differenziata di tali rifiuti avviene con le seguenti modalità:

- A domicilio ogni ultimo sabato del mese. La raccolta, viene effettuata secondo le indicazioni stabilite dall'Amministrazione Comunale. Per quantitativi eccezionali, o per urgenze, sarà attivato un servizio a pagamento dedicato all'utenza che ne faccia richiesta.

I rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre i rifiuti ingombranti non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.

19.7) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali: giardini, parchi e aree cimiteriali, vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

- A domicilio previa prenotazione telefonica al Comune. Il servizio è a pagamento per aree private eccezionali.

E' fatto obbligo al produttore di conferire il materiale mondato da ogni rifiuto estraneo, e di provvedere ad asportare sacchi e sacchetti, scatole o cassette, non in legno, utilizzati per il trasporto del materiale.

19.8) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE

Le pile esauste devono essere conferite esclusivamente negli appositi contenitori presenti sul territorio Comunale. E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta "porta a porta".

19.9) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI MEDICINALI SCADUTI

I medicinali scaduti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori posti sul territorio Comunale. E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta "porta a porta".

19.10) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE BATTERIE ESAUSTE DI AUTO - ACCUMULATORI AL PIOMBO

Le batterie auto esauste e gli accumulatori al piombo devono essere conferite previa prenotazione telefonica al Comune.

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta "porta a porta".

19.11) CONFERIMENTO E RACCOLTA ABITI USATI

La raccolta di abiti usati viene effettuata, tramite Associazioni abilitate, mediante contenitori gialli o arancioni collocati in tutto il territorio Comunale.

Il rifiuto viene conferito in sacchetti chiusi.

19.12) RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

I rifiuti assimilati agli urbani ed i rifiuti da imballaggio primari e secondari prodotti da utenze non domestiche non recuperabili il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dalle

norme vigenti, possono essere conferiti al servizio di raccolta “porta a porta” istituito per i rifiuti urbani qualora le loro caratteristiche quali-quantitative siano compatibili con le metodologie di raccolta adottate.

A titolo indicativo ed in linea di massima, sono dunque conferibili a tale servizio i rifiuti indistinti assimilati agli urbani, la frazione umida, il materiale cartaceo, i rifiuti di imballaggio primario e secondario in vetro, in cartone, in metallo, nonché quelli per liquidi in plastica, provenienti da:

- a) piccoli esercizi commerciali;
- b) uffici e studi professionali;
- c) scuole e convitti;
- d) bar, ristoranti, pensioni ed alberghi;

Possono altresì essere conferiti ai normali servizi di raccolta “porta a porta” i rifiuti assimilati provenienti da attività artigianali, industriali, di servizi e da grandi esercizi commerciali purché i quantitativi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le particolari esigenze delle attività interessate siano confacenti al sistema di raccolta adottato.

19.13) RACCOLTA PRESSO I CIMITERI

I cimiteri saranno dotati di appositi contenitori per la raccolta di frazioni di: secco residuo, umido-organico, plastica, carta e cartone e vetro.

La frequenza di raccolta presso i cimiteri sarà uguale a quella delle utenze domeniche.

19.14) CONFERIMENTO OLI E GRASSI VEGETALI

Il conferimento e la raccolta differenziata degli oli e grassi vegetali viene effettuata col sistema “porta a porta” tramite apposite taniche da 5 lt, restituite dopo le operazioni di svuotamento.

ART. 20 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INDISTINTI

E' permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata col sistema “porta a porta” esclusivamente tramite sacchetti di colore grigio forniti dal Comune.

Il rifiuto indistinto dovrà essere conferito presso impianti di discarica, autorizzate a norma di legge.

ART. 21 - PERIODICITA' DELLA RACCOLTA

In tutto il territorio del Comune, la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata per giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco fisserà i programmi di raccolta, nonché i relativi orari.

ART. 22 - UTENZE CONDOMINIALI

Le utenze condominiali, qualora se ne riscontrasse l'effettiva necessità, previa autorizzazione del Sindaco, possono avvalersi di contenitori dedicati, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

- 1 farne un uso esclusivamente privato non accessibile al pubblico e provvedere ad non esporli fuori dalla proprietà, ad eccezione che per il ritiro da parte dell'operatore addetto alla raccolta;
- 2 concordare precedentemente eventuali diverse modalità di conferimento con il Comune.

ART. 23 - CESTINI STRADALI

È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici e quelli ingombranti.

I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini stradali dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta comunale.

ART. 24 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

È prevista la pratica del compostaggio domestico per il trattamento della frazione umido-organico dei rifiuti.

Le utenze dotate di giardino o altra area privata, possono dotarsi, a proprie spese, di composte.

È vietato il conferimento di rifiuti organici da parte di utenti aderenti al compostaggio domestico.

ART. 25 - EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Tutti i cittadini e gli utenti del servizio oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d'informazione, educative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi;
3. La struttura organizzativa del servizio riceve i reclami e le proposte dei cittadini provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

CAPITOLO 4 MODALITA' GENERALI DI CONTROLLO

ART. 26 - MONITORAGGIO SERVIZIO

Al Comune spetta il compito di effettuare tutti i necessari controlli del servizio affinché lo stesso sia eseguito in conformità al contratto.

CAPITOLO 5 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 27 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 28 - CONTROLLI

1. Come disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/2006, la Provincia esercita l'attività di controllo sulla gestione dei rifiuti.
2. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 29 - ACCERTAMENTI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Comune nella persona del Sindaco. Tale attività verrà effettuata dalla polizia locale. A seguito di comunicazione dell'avvio di procedura sanzionatoria, e al completamento della procedura per la produzione di eventuali deduzioni scritte, da effettuarsi entro 30 giorni dalla contestazione, la decisione

dell'applicazione della sanzione contestata spetta al Sindaco del Comune.

2. Le sanzioni amministrative aggiuntive sono stabilite negli ammontari minimi e massimi secondo l'Allegato 1) al presente Regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento spettano al Comune. Gli introiti saranno utilizzati, su indicazione della Giunta, per interventi in materia ambientale.

ART. 30 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.

ART. 31 - NORMA DI RINVIO

Eventuali ulteriori aspetti organizzativi e di miglioramento del servizio, purché non in contrasto con le norme del presente Regolamento potranno essere disciplinati con Ordinanza Sindacale previo parere della Giunta.

ART. 32 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

ART. 33 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà a disposizione presso il Comune e periodicamente, attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi comportamentali.

Rocchetta e Croce, aprile 2015
N.D.B.

ALLEGATO 1) SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:

ARTICOLO	VIOLAZIONE	SANZIONE MINIMA	SANZIONE MASSIMA
Artt. 20 e 21	Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento differenziato dei rifiuti stabilite nel Regolamento e nelle comunicazioni in esecuzione dello stesso	€ 125,00	€ 500,00
Art. 10	Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee	Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006	
Art. 10	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 125,00	€ 500,00
Art. 10	Conferimento di rifiuti e non al servizio pubblico da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani	€ 125,00	€ 500,00
Art. 10	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50,00	€ 200,00
Art. 10	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	€ 125,00	€ 500,00
Art. 25	Conferimento da parte di utenti convenzionati per il compostaggio domestico dei rifiuti organici	€ 100,00	€ 400,00